

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Numero REA FR – 194494

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO**

Sede di Roma

*Ricorso con richiesta di misura cautelare monocratica e collegiale
e contestuale istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.*

PICCOLO FRANCESCA, nata a Polistena (RC) il 19.11.1980, c.f. PCCFNC80S59G791W, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Antonio Rosario Bongarzone, c.f. BNGNNR65E08I838T e dall'avv. Paolo Zinzi c.f. ZNZPLA88L16810T, nella qualità di professionisti designati dai ricorrenti in virtù di specifico mandato conferito alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l." con sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609 e con cui elettivamente domiciliano come in indirizzo telematico.

pec avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

Pec avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it

fax 0776.809862

contro

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, Usl Lombardia e Ambito territoriale di Milano tutti rappresentati e domiciliati *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e presso l'avvocatura dello Stato di Milano ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

- Resistenti

Nonché contro Giaccari Maristella, Viale Cannata 50 /A 74123
Taranto, 1° fascia GPS Milano con punti 108,50 posizione 19

e per quanto occorrer possa contro

tutti i docenti inseriti nella classe di concorso ADSS, inseriti nelle GPS della provincia di Milano nonché nei confronti dei docenti inseriti in 1° fascia e 1° fascia aggiuntiva delle Gps aventi punteggio inferiore a quello della ricorrente ovvero inseriti nella 2° fascia Gps e tutti coloro che in virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso avendo preso servizio in sostituzione della ricorrente.

PER L'ANNULLAMENTO

- del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito territoriale di Milano, prot. 10886/23.08.2021 a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha depennato il ricorrente dalle graduatorie provinciali GPS della Provincia di Napoli per la classe di concorso ADSS nella parte in cui si pone in rilievo un contrasto con l'ordinanza ministeriale 60/2020 del Ministero dell'Istruzione e con il DM 51/2021;

dei decreti prot. 11174 del 27.08.2021, 11224 del 31.08.2021 e 15580 del 11.10.2021 di pubblicazione delle graduatorie di 1° fascia e 1° fascia aggiuntiva laddove non risulta il nominativo di parte ricorrente;

nonché, per quanto occorrer possa del DM 51/2021 laddove le clausole di cui agli art. 1 e 2, in ordine ai requisiti di accesso per la prima fascia aggiuntiva, fossero ritenute escludenti rispetto al diritto dei docenti abilitati o specializzati all'estero ed il cui titolo sia in attesa di riconoscimento anche in quanto contrastante con l'Ordinanza Ministeriale 60/2020 e nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di

specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente;

- la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero;

nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso

- e per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno

- del diritto di parte ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2011 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti di sostegno, mediante l'inserimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Spagna, in corso di riconoscimento;

- Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimare all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente.

In breve

La prof.ssa Piccolo Francesca è docente precaria presso il Ministero dell'Istruzione.

Ha conseguito, in Spagna, un titolo di **specializzazione sul sostegno estero** al Ministero dell'Istruzione in data 26.03.2021 presso l'Università San Jorge (all. 2).

In data 21.07.2021, ai sensi del DM 50/2021 ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze per la provincia di Milano, in prima fascia aggiuntiva. (all. 3)

Il mancato inserimento in graduatoria di prima fascia aggiuntiva/ o di esclusione dalla graduatoria emesso nei confronti di parte ricorrente è illegittimo per le seguenti ragioni:

a) viola l' articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106.

La norma prevede che: *"... In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, ...omissis..., per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.."*.

Il dato normativo è inconfutabile: chi consegue il titolo di abilitazione all'estero entro il 31.07.2021 può iscriversi, con riserva di accertamento, negli elenchi aggiuntivi;

b) si pone in contrasto con l'Ordinanza Ministeriale 60/2020 in forza della quale il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il DM 51/2021 di aggiornamento delle graduatorie di prima fascia aggiuntive che prevede il diritto di inserimento in attesa del riconoscimento del titolo;

Infatti L'articolo 7, lett. e) dell'O.M. 60/2020 stabilisce

espressamente che “...qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.

L'OM 60/2020 è norma generale e va applicata anche al caso in esame anche al caso di specie: l'art. 10 comma 5 dell'OM 60/2020 il Ministero resistente ha stabilito le modalità di aggiornamento degli elenchi aggiuntivi sulla scorta delle disposizioni in essa contenute.

Da ciò consegue che l'elenco aggiuntivo (poi attuato mediante il DM 51/2021) non può essere interpretato nel senso che il DM che sia ponga con quanto disposto dall'OM 60/2021 (ordinanza “madre”) che, si ribadisce, stabilisce il diritto dei docenti abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo di essere inseriti in prima fascia con riserva in attesa di riconoscimento del titolo!!!;

c) alle assorbenti tali considerazioni si aggiunga la risolutiva considerazione che il DM 51/2021 caso non disciplina affatto la posizione degli abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo: legittimamente occorre far riferimento al dato normativo costituito dall' articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 ed alla Ordinanza Ministeriale che prevedono l'inserimento negli elenchi aggiuntivi, con riserva, di coloro che sono in attesa di riconoscimento del titolo estero.

Non vi è alcuna disposizione del DM 51/2021 applicabile ai docenti abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo da parte dell'autorità italiana.

Dunque, in assenza di specifica normativa e in applicazione del principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit vanno certamente applicati i principi generali

Da quanto precede si evince la illegittimità del D.M. 51 del 03.03.2021.

Nello specifico, l'articolo 2 del medesimo DM 51/2021 in tema di *"Inserimento nelle fasce aggiuntive alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per i posti di sostegno"* riproduce la medesima disposizione in riferimento ai docenti di sostegno:

"... i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente..."

La mancata inclusione di parte ricorrente nell'elenco aggiuntivo è quindi certamente erronea.

La Giurisprudenza amministrativa ha accertato che dall'OM n. 60/2020 discenda il diritto di essere inserito con riserva in attesa dell'esito della domanda di riconoscimento del titolo estero.

Tar Lazio - Roma sentenza n 06314/2021 REG.PROV.COLL.,

N. 08361/2020 REG.RIC. del 28.05.2021:

“Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Dirimente, sul punto, è la disposizione di cui all'art. 7, co. 4, lett. e) della richiamata o.m. n. 60/2020, secondo cui “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.

Appare pertanto illegittima l'esclusione dalle GPS disposta dal dirigente scolastico in parola, che sebbene avesse ricevuto notizia dal Ministero circa la pendenza del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero, ha comunque decretato l'esclusione della ricorrente dalle GPS anziché confermare il suo inserimento nelle stesse con riserva...”

Consiglio di Stato N. 00670/2019 REG.PROV.CAU, N. 09931/2018 REG.RIC. del 11.02.2019 *nel ricorso in appello per la riforma dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio, sez. III, n. 6265/2018, resa tra le parti e concernente i requisiti previsti dal DDG n. 784 del 11 maggio per l'integrazione delle GI del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 e del D.M. 23 aprile 2018 n. 335, nella parte in cui non prevede l'inserimento con riserva dei ricorrenti in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero,*

ha stabilito quanto segue:

Considerato che: ad un primo esame, l'esigenza cautelare prospettata dagli appellanti, ferma la clausola del possesso del titolo abilitativo entro il 1° febbraio 2018 può essere soddisfatta con l'inserzione, con riserva, degli appellanti nel solo elenco aggiuntivo

della II fascia delle GI e fino al riconoscimento del loro titolo straniero, sempre che quest'ultimo sia effettivamente idoneo;

che pertanto la domanda cautelare può essere ammessa ai soli fini della esigenza della immediata fissazione della udienza di merito;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI) accoglie l'appello (ricorso NRG 9931/2018) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai sensi e limiti di cui in motivazione...";

Nel caso in esame la domanda di riconoscimento del titolo con i relativi allegati è già in possesso dell'amministrazione resistente.

Il ricorso va pertanto accolto.

FATTO

1) La prof.ssa Piccolo Francesca è docente precaria presso il Ministero dell'Istruzione;

2) Il ricorrente ha conseguito in Spagna, il titolo di **specializzazione sul sostegno in Spagna** presso l'Università *San Jorge* (Spagna).

3) Ha **presentato formale istanza di riconoscimento, per le classi di concorso ADSS, in data 31.05.2021** e al MUR in data 16.09.2021 presso la competente direzione generale del ministero dell'istruzione italiano;

4) In forza del O.M. 60/2020 e del DM 50/2021 che ha permesso ai docenti in possesso di titolo di abilitazione o specializzazione conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento, parte ricorrente ha presentato formale domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze in data 21.07.2021;

5) Nonostante il diritto dell'istante all'inserimento in prima

fascia aggiuntiva, sancito dal combinato disposto dell'OM 60/2020 e del DM 50/2021 l'Usp non ha inserito parte ricorrente in prima fascia aggiuntiva.

Ha altresì pubblicato decreto di esclusione così motivato:
“VISTO l'art. 7, comma 8 della citata O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 che stabilisce che “L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie.”;

VISTA la Nota Prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell'Università e della ricerca, avente ad oggetto “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili”, in cui si dispone che per i corsi rumeni “la ricostruzione operata dal giudice prevede la sola valutazione del titolo o corso per la definizione del punteggio nelle graduatorie definitive in esito a concorsi pubblici. Di conseguenza, l'eventuale riconoscimento dello scrivente Ufficio non comporta la validità del medesimo come requisito di accesso alle GPS nei relativi elenchi degli insegnanti di sostegno o a concorso di reclutamento” e che i “Cursi” spagnoli della Univerdidad Cardenal Herrera (CEU) “sono da ritenersi come “tituli propi”, sprovveduti di ufficialità nello Stato spagnolo, sfuggono a qualsiasi equiparazione con titoli italiani. Non corrispondono nemmeno a corsi di perfezionamento italiani in quanto privi di esame finale. Essi restano, perciò, equivalenti ad attestati di fine corso, come stabilito dall'ordinanza del TAR Lazio n. 191/2021 del 14 gennaio 2021”, mentre in merito ai corsi spagnoli di altre università, i documenti pervenuti sono stati considerati “improcedibili”;

VISTI i controlli effettuati da questo Ufficio Scolastico Territoriale di Milano sul possesso dei predetti titoli dei docenti inseriti nelle Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Milano e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide

per il biennio aa.ss. 2020-22, per le classi di concorso ADAA, ADEE, ADMM, ADSS;

RITENUTO che i docenti di cui all'elenco di seguito riportato non risultano in possesso dello specifico titolo di abilitazione per le classi di concorso indicate, in quanto hanno conseguito un titolo che rientra nelle fattispecie previste dalla Nota Prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell'Università e della ricerca suindicata;

DISPONE

Art. 1

L'esclusione per le rispettive classi di concorso dalle Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Milano e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per il biennio aa.ss. 2020-22 dei docenti inseriti nell'elenco allegato."

6) Con nota pec, ad oggi senza esito, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con formale diffida e **richiesta di accesso agli atti anche dei nominativi e indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati.**

7) L'istanza non è stata riscontrata.

DIRITTO

I

Illegittimità del decreto di depennamento/mancato inserimento dalle graduatorie GPS di prima fascia aggiuntive.

Violazione dell'articolo 7 dell'ordinanza ministeriale 60/2020.

Violazione dell'art. 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n.

106.

La mancata inclusione della parte ricorrente nell'elenco aggiuntivo è chiaramente illegittima in quanto si pone in contrasto

con norme di rango superiore che disciplinano la medesima materia.

a) *Violazione dell'art. 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106.*

In primo luogo va evidenziato che il DM 51/2021 è posto in palese violazione con l'ordinanza ministeriale 60/2021: ed infatti, *l'art. 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 prevede espressamente il diritto di inclusione dei docenti abilitati all'estero negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie GPS.*

Ed infatti, il legislatore all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, prevede la possibilità per i docenti in attesa di riconoscimento del titolo conseguito all'estero di essere inseriti negli elenchi aggiuntivi.

Così testualmente la richiamata norma: *“In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.”*

Il Decreto Ministeriale n. 51/2021 nella parte in cui non sancisce espressamente il diritto dei docenti abilitati all'estero il cui titolo sia in attesa di riconoscimento, di essere inseriti in prima fascia aggiuntiva, è posto in violazione di legge e va, pertanto, certamente annullato.

b) Violazione art. 7 O.M. 60/2020. Precedente decisione del Tar Lazio – Roma.

L'articolo 7, lett. e) dell'O.M. 60/2020 stabilisce espressamente che *"...Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo"*

E all'art. 10 comma 5 dell'OM 60/2020 il Ministero resistente ha stabilito le modalità di aggiornamento degli elenchi aggiuntivi:
"In occasione della costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia di cui all'articolo 10, l'aspirante che non sia già inserito nelle graduatorie di istituto effettua le operazioni di cui al comma 4 ed è collocato in un elenco aggiuntivo delle relative graduatorie di istituto di seconda fascia; gli aspiranti che risultano già inseriti nelle GPS e che, in ragione del conseguimento del titolo di specializzazione, passano dalla terza fascia alla fascia aggiuntiva della seconda fascia delle graduatorie di istituto, mantengono le istituzioni scolastiche precedentemente scelte..."

Da quanto precede emerge chiaramente che l'elenco

aggiuntivo (poi attuato mediante il DM 51/2021) non può essere disciplinato da normativa contrastante con quanto disposto dall'OM 60/2021 (ordinanza "madre") che stabilisce il diritto dei docenti abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo di essere inseriti in prima fascia con riserva in attesa di riconoscimento del titolo!!!

In altri termini è la stessa Amministrazione che, mediante la pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020, ha stabilito un principio applicabile a tutti i docenti che si sarebbero inseriti – in forza della medesima disposizione contenuta nell'art. 7 della medesima OM 60/2020 – nelle GPS di prima fascia e nei successivi elenchi aggiuntivi: possono essere inseriti in prima fascia con riserva tutti i docenti abilitati all'estero il cui titolo sia in attesa di riconoscimento da parte dell'Amministrazione.

Dello stesso avviso il Tar Roma.

Tar Lazio - Roma sentenza n 06314/2021 REG.PROV.COLL., N. 08361/2020 REG.RIC. del 28.05.2021:

“Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Dirimente, sul punto, è la disposizione di cui all'art. 7, co. 4, lett. e) della richiamata o.m. n. 60/2020, secondo cui “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.

Appare pertanto illegittima l'esclusione dalle GPS disposta dal dirigente scolastico in parola, che sebbene avesse ricevuto notizia dal Ministero circa la pendenza del procedimento di riconoscimento della

qualifica professionale conseguita all'estero, ha comunque decretato l'esclusione della ricorrente dalle GPS anziché confermare il suo inserimento nelle stesse con riserva..."

c) La posizione degli abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo rispetto al DM 51/2021 che non ne disciplina l'inserimento. Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit

Dalla lettura dell'articolo 1 comma 1 del DM 51 del 3.3.2021 e del successivo comma 2, alcuna disposizione emerge con specifico riferimento alla posizione dei docenti che, come parte ricorrente pur avendo presentato istanza di riconoscimento del titolo estero alla competente autorità italiana, sono in attesa di accertamento del titolo.

Dunque, in assenza di specifica normativa e in applicazione del principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.

Vanno quindi certamente applicati

Sia la normativa emessa dal Legislatore (cfr. punto "a")

sia i principi generali stabiliti dall'Ordinanza Ministeriale 60/2020 sulla base della quale il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il successivo decreto ministeriale 51/2021 di aggiornamento delle graduatorie di prima fascia aggiuntive (cfr. punto "b").

Ed invero, il DM 51/2021 pertanto, nella parte in cui non disciplina la posizione dei docenti abilitati o specializzati all'estero il cui titolo sia in attesa di riconoscimento, non può che essere interpretato in conformità con la normativa di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 e dell'art. 7 OM 60/2021 e non in contrasto con le richiamate norme giungendo ad

una conclusione che conduca, invece, alla non inclusione nell'elenco aggiuntivo.

Ed infatti il Decreto Ministeriale 51/2021 non può certamente essere definito quale fonte regolatrice del diritto di parte istante all'inserimento o meno in graduatoria.

Il silenzio, sul punto, della disciplina ministeriale è reso palese dalla lettura dello stesso: l'articolo 2 del medesimo DM 51/2021 in tema di *"Inserimento nelle fasce aggiuntive alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per i posti di sostegno"* riproduce la medesima disposizione in riferimento ai docenti di sostegno:

"... i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente..."

Del resto, è principio di civiltà giuridica che non possa essere negato dalla Pubblica Amministrazione un diritto fondato su un titolo la cui validità è in corso di riconoscimento da parte della stessa Amministrazione che potrebbe, in difetto, in conseguenza dei propri ritardi, procrastinare *sine die* il diritto del richiedente.

III

Disparità di trattamento tra docenti inseriti nelle medesime graduatorie GPS ai sensi dell'O.M. 60/2020 abilitati all'estero il cui titolo sia in attesa di riconoscimento rispetto all'istante che si trova nella medesima situazione giuridica di aver conseguito il

titolo estero e di aver presentato istanza di riconoscimento alla competente autorità italiana ma il cui diritto è limitato dall'applicazione del DM 51/2021.

Disparità di trattamento rispetto ad altri docenti abilitati all'estero che hanno presentato istanza di inserimento presso altri uffici scolastici provinciali e sono stati inseriti in prima fascia GPS aggiuntiva.

La condotta dell'Amministrazione è illegittima anche per un ulteriore ordine di considerazioni relative alla evidente disparità di trattamento con i docenti che pur abilitati all'estero in attesa di riconoscimento hanno presentato domanda di inserimento nella prima fascia aggiuntiva delle GPS.

Ai sensi del già richiamato articolo 7 lett. e dell'O.M. 60/2020 i docenti che, alla pari di parte istante

- sono docenti abilitati o specializzati all'estero
- hanno presentato istanza di riconoscimento nei termini

previsti dalla normativa

sono stati inseriti, con riserva, nella prima fascia GPS.

evidente la disparità di trattamento: parte ricorrente, pur trovandosi nella medesima situazione sostanziale, avendo conseguito il titolo entro i termini stabiliti ed ha presentato la relativa istanza di riconoscimento del titolo all'autorità italiana, è stata esclusa dall'elenco aggiuntivo.

Ciò determina una palese disparità di trattamento violativa anche dei principi costituzionali laddove a fronte della identica situazione sostanziale (abilitazione estera e presentazione istanza di riconoscimento all'autorità Italiana nei termini previsti).

La parte ricorrente, infatti, è esclusa dalle graduatorie

aggiuntive mentre gli altri docenti che si trovano nella medesima situazione sono stati inseriti in prima fascia.

La disparità di trattamento è evidente.

Da ultimo si sottolinea che molti Uffici Scolastici provinciali, diversi da quelli di appartenenza dell'istante, hanno inserito, in attesa di riconoscimento del titolo e sempre con riserva, i docenti abilitati all'estero che si trovano nella medesima situazione giuridica di parte ricorrente.

III

Annullamento del provvedimento di esclusione per eccesso di potere. Motivazione per relationem, ex art. 3, co. 3, L. 241/90, richiamo alla Nota del Ministero della Ricerca n. 25348/17.08.2021. Illogicità e perplessità della motivazione. Nullità della Nota 25348/17.08.2021 del Ministero della Ricerca.

L'Amministrazione richiama, a fondamento dell'esclusione di parte istante dalle graduatorie GPS, la nota 25348 del 17.08.2021 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

In via preliminare va rilevato che l'Amministrazione, una volta verificata ai sensi della normativa vigente sopra richiamato che parte istante è in possesso di titolo di specializzazione all'estero in attesa di riconoscimento, dovrà inserire (*rectius*, reinserire) l'istante in prima fascia GPS aggiuntive, con riserva, in attesa dell'accertamento del valore abilitante – in Italia – del relativo titolo estero e disporre tutti i successivi adempimenti anche relativi al ripristino della posizione lavorativa venendo meno il presupposto giuridico su cui tale ultima fonda.

La considerazione è assorbente.

Ma v'è di più.

La nota ha carattere generale e non è riferita, né riferibile al caso in esame laddove parte ricorrente è in possesso di documentazione che supera le argomentazioni del Ministero della Ricerca.

Da ultimo si rileva che la nota del Ministero della Ricerca non può essere utilizzata dal Ministero dell'Istruzione ai fini dell'inserimento in graduatoria GPS in quanto detti inserimenti sono regolati dall'O.M. 60/2020.

Nel caso di specie, inoltre, si osserva che il richiamo alla nota del Ministero della Ricerca, n. **25348/17.08.2021**, da parte dell'Amministrazione resistente, costituisce una forma di motivazione *per relationem*, ex art. 3, co. 3, L. 241/90.

Sul punto può dirsi quanto segue. In primo luogo, l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, pur essendo desumibile dai principi costituzionali di pubblicità e di buona amministrazione (art. 97 Cost.), ha ricevuto un avallo normativo con l'entrata in vigore dell'art. 3, L. 241/90. Il diritto vivente formatosi sulla norma appena richiamata, considerata la tipizzazione delle invalidità provvedimentali, ha portato alla teorizzazione della cd. motivazione-contenuto, che differisce dalla motivazione-testo.

In particolare, per motivazione-testo si intende il testo materiale del provvedimento, la cui mancanza cagiona la nullità dello stesso per difetto di elemento essenziale (art. 21-septies, L. 241/90).

Al contrario, con la motivazione-contenuto si allude al ragionamento logico-giuridico sottostante seguito dall'Amministrazione, derivante dalle risultanze istruttorie e,

dunque, dalle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione. Quest'ultima, a differenza della prima, rileva ai fini dell'annullabilità per eccesso di potere laddove dal provvedimento emerga uno sviamento della funzione amministrativa.

Sul punto basti rammentare che *“l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione”* (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2457 del 25 maggio 2017).

Orbene, quanto alla motivazione *per relationem* isolatamente considerata, come chiarito anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa *“l'uso della motivazione per relationem è consentito purché gli atti richiamati siano indicati e resi disponibili in modo che all'interessato sia possibile prenderne visione e chiederne la produzione in giudizio [...]. Il concetto di “disponibilità” non implica che l'atto amministrativo menzionato per relationem debba essere unito imprescindibilmente al documento, ovvero che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale di questo, ma che esso sia reso disponibile a norma di legge e cioè possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, ove concretamente esperibile*

(Consiglio di Stato, sentenza n. 8276 del 3 dicembre 2019).

Nonostante nella specie l'Amministrazione scolastica abbia ottemperato all'obbligo di indicazione degli atti richiamati, mettendo parte ricorrente in una posizione di oggettiva possibilità di reperire l'atto in discorso, **la motivazione che ne è derivata risulta essere viziata.**

In particolare, dalla lettura del provvedimento di esclusione dalle GPS impugnato con il presente ricorso, emerge l'illogicità della stessa e, dunque, il vizio dell'eccesso di potere, derivante dall'incongruenza tra la situazione da regolamentare e il provvedimento.

Infatti, non solo viene richiamato un provvedimento adottato da altra Amministrazione che non ha competenza in materia di riconoscimento di titoli estero, ma di fatto il provvedimento *de qua*, da un lato, viene a realizzare una disparità di trattamento con i docenti il cui titolo estero è stato riconosciuto e che per effetto del predetto riconoscimento sono stati destinatari di proposte di stipula di contratti di lavoro, dall'altro, quale precipitato di quanto appena osservato, realizza un trattamento tra soggetti posti nella medesima situazione giuridica caratterizzato dalla manifesta ingiustizia e, dunque, violativo del principio di uguaglianza sancito a livello costituzionale (art. 3 Cost.).

Per costante giurisprudenza si ritiene che l'eccesso di potere “*si risolve in una grave limitazione delle facoltà del cittadino, senza che venga addotta alcuna idonea giustificazione*” (Tar Lazio, sent. 733/2014). Trattandosi di vizio tipico dell'esercizio di poteri discrezionali “*il sindacato sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione, non può che*

essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, Sez. II quater n. 5665 del 19 giugno 2012)".

Può, infine, osservarsi, che la circostanza dirimente è che l'Autorità Italiana competente, mediante la presentazione dell'istanza di riconoscimento del titolo estero da parte del ricorrente, ha aperto un procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo: la nota di carattere generale richiamata nel provvedimento di esclusione non può, certamente, essere utilizzata al fine di negare il diritto – previsto dall'ordinanza ministeriale 60/2020 e dall'art. 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106.

In ogni caso, per mero tuziorismo difensivo, si osserva quanto segue.

La nota 25348/17.08.2021 (allegata) in riferimento ai titoli di sostegno conseguiti in Romania affronta alcuni passaggi fondamentali:

a) – *“Quanto all'aspetto sostanziale:*

il “certificat” o “adeverinta” posseduti dai richiedenti, non compaiono nel quadro delle qualifiche dei titoli rumeni di cui al sito ufficiale curato dal Governo rumeno ENIC-NARIC Romania (https://www.enicnaric.net/romania.aspx#anc09_41) alla voce “Qualifications Framework”. Dovrà, pertanto, dimostrarsi dai singoli richiedenti che il corso al termine del quale è rilasciato il

“certificat” sia ad ordinamento didattico nazionale, a quale ciclo di studi appartenga tra i tre delineati dal Processo di Bologna, sia titolo ufficiale e abbia valore legale in tutto il territorio rumeno.

Dovrà, inoltre, dimostrarsi che tale “certificat” sia sufficiente ed esclusivo titolo per l’insegnamento di sostegno agli alunni disabili, per quale materia e classe di concorso cui raffrontare il “certificat” con titolo italiano e per quale grado di scuola, posto che in Italia non sussiste alcun titolo di specializzazione nell’insegnamento di sostegno di tipo “generalista” che preveda competenze formative valide per ogni classe di concorso e per ogni grado di scuola, cui eventualmente comparare tale “certificat.... Non sono valutabili gli “adeverinta” (cioè certificati provvisori) finchè non sopravvenga il “certificat..”

Tale iter motivazionale della nota in esame non è certamente applicabile al caso in esame laddove l’Amministrazione pone a fondamento circostanze del tutto estranee al caso di specie in quanto parte istante è in possesso di:

- a) Titolo di specializzazione conseguito sul sostegno;
- b) Autorizzazione dell’Università all’effettuazione del percorso rumeno autorizzato dal Ministero dell’Educazione di Bucarest;
- c) Detti titoli di studio sono stati già riconosciuti, in Italia, con i decreti di riconoscimento del Ministero dell’Istruzione che si allegano in uno al presente ricorso;

Con ordinanza n. 4510 del 27.08.2021 il Consiglio di Stato, richiamando precedenti sentenze dello stesso Collegio, ha stabilito in riferimento alla richiesta di *Accreditacion* sul sostegno spagnolo ha ritenuto che tale richiesta era ultronea in quanto il Ministero Spagnolo non rilascia tale certificato quando i docenti acquisiscono

il titolo sul sostegno.

Secondo la Nota del 17.08.2021, occorre inoltre dimostrare quante presenze in loco sono state effettuate in un anno,(data la frequenza *full-time* dichiarata nei diploma *supplement*), quanti e quali laboratori tecnici sono stati frequentati e in quali scuole si sia svolto il tirocinio professionalizzante e per quanto tempo. Come noto non sono ammissibili frequenze da remoto.

e prosegue “- Quanto all’aspetto formale:non risultano osservate le formalità atte a conferire valore legale ai certificati amministrativi esteri in conformità agli articoli 33 e 18 del DPR n. 445/2000....”

Occorre, ancora, esibire un certificato di conoscenza della lingua rumena, posta la specificità del corso che richiede ottima padronanza della lingua rumena.

Sul punto parte istante è in possesso di certificazione B1 di lingua rumena: qualora il Ministero avesse visualizzato la pratica di riconoscimento non avrebbe, certamente, formulato tale eccezione.

—

Le affermazioni del Ministero sono assolutamente inconferenti e non riguardano il caso di specie.

Così prosegue la nota:“*Infine, posto che il giudice del TAR Lazio con sentenza n. 78885 del 5 luglio 2021 (All. 1) ha inquadrato la fattispecie nell’art. 3, co. 1 lett.a) del DPR n. 189/2009, di competenza esclusiva del MUR, sarà, comunque “l’amministrazione interessata” (come ivi definita) a dover far pervenire la domanda per la valutazione del titolo.*

Allo stato, pertanto, le istanze dei diretti interessati sono improcedibili.

Nell’attesa di ricevere le suddette istanze, si preannuncia che la ricostruzione operata dal giudice prevede la sola valutazione del titolo o corso per la

definizione del punteggio nelle graduatorie definitive in esito a concorsi pubblici. Di conseguenza, l'eventuale riconoscimento dello scrivente Ufficio non comporta la validità del medesimo come requisito di accesso alle GPS nei relativi elenchi degli insegnanti di sostegno o a concorso di reclutamento ma solo come titolo ulteriore rispetto a quelli richiesti come requisiti di accesso..."

Sul punto si segnala quanto segue.

Il Tar Lazio ha già affrontato la problematica della competenza ministeriale.

Nella Sentenza N. 05017/2021 REG.PROV.COLL., N. 03440/2021 REG.RIC., pubblicata il 29/04/2021 ha affermato la competenza al riguardo del Ministero dell'Istruzione:*"Il Collegio ritiene, in primo luogo, di dover estromettere dal giudizio il Ministero dell'Università e della Ricerca non essendo gli atti contestati ad esso imputabili né da un punto di vista formale, essendo stati adottati solo dal Ministero dell'Istruzione, né da quello sostanziale. Con riferimento a tale ultimo aspetto, in particolare, non può non essere rilevato come il procedimento di riconoscimento di professioni regolamentate ai sensi delle direttive europee 2005/36/CE e 2013/55/UE, così come attuate con le disposizioni del d. lgs. n. 206/2007, risulta essere affidato al Ministero che vigila sulla professione di cui si chiede il riconoscimento, ossia di quella di docente nei gradi di istruzione antecedenti rispetto a quello universitario nel caso di specie, con conseguente competenza esclusiva del Ministero dell'Istruzione in materia che, dopo la novella costituita dal d.l. n. 1/2020, convertito dalla legge n. 12/2020, deve essere considerato titolare di un autonomo ramo della p.a. rispetto a quello assegnato ex lege al Ministero dell'Università e della Ricerca..."*

Da ultimo si segnala che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4510 del 27.08.2021 in richiamo a precedente n. 838 del 24.02.2020 in riferimento a titolo di sostegno conseguito in Spagna, ha ribadito la

competenza del Ministero dell'Istruzione ad esaminare la pratica di riconoscimento sul sostegno.

IV

Violazione della normativa nazionale e comunitaria in ordine al riconoscimento dei titoli esteri. Impossibilità per il Ministero dell'Istruzione di non inserire parte ricorrente nella prima fascia GPS aggiuntiva in attesa della definizione del procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo estero.

La condotta omissiva dell'amministrazione è in violazione dell'art. 16 comma 6 del D.Lgs 206/2007 che così stabilisce: *"Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine è di quattro mesi"*.

Il mancato riscontro dell'Amministrazione rispetto all'istanza avanzata non può riverberare i propri effetti negativi su parte ricorrente;

in altri termini se è lo stesso Ministero dell'Istruzione a dover valutare le istanze di riconoscimento del titolo estero ed è in capo alla stessa Amministrazione la valutazione e l'inserimento in prima fascia aggiuntiva è *ictu oculi* evidente che nelle more della valutazione del titolo il Ministero debba consentire a parte ricorrente di essere inserito in prima fascia con riserva.

La circostanza che il Ministero non abbia adempiuto a specifici doveri normativamente imposti, non può giovare all'Amministrazione a discapito di parte ricorrenti.

Vero è il contrario.

Il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa primaria in capo all'Amministrazione determina il diritto dei ricorrenti di essere inseriti, con riserva in attesa del riconoscimento del titolo.

E ciò è tanto più vero ove si consideri che il D.Lgs 206/2007 ha prescritto il necessario riconoscimento del titolo quale presupposto indefettibile per lo svolgimento della professione di docente in Italia.

A prescindere dalla contrarietà di tale statuizione ai principi generali dell'ordinamento Comunitario in tema di libera circolazione dei lavoratori in ambito comunitario va ulteriormente sottolineata la circostanza che da un lato parte ricorrente ha presentato la relativa istanza di riconoscimento come previsto dalla normativa mentre, di contro, inadempiente è il Ministero che ancora non ha riscontrato istanza stessa.

Il mancato riscontro dell'istanza non può gravare sulla parte ricorrente che va inserita, con riserva nella prima aggiuntiva come prevista dal D.M. oggetto di impugnazione.

IV

Omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo. Effetti sostanziali dell'omessa comunicazione.

Violazione del soccorso istruttorio.

L'Amministrazione, prima dell'emanazione del provvedimento, avrebbe dovuto comunicare l'avvio del procedimento.

Non l'ha fatto: nessuna comunicazione infatti è stata inviata al ricorrente.

Qualora il Dirigente avesse comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento amministrativo, ciò avrebbe comportato

l'instaurazione di un contraddittorio in ordine alla presunta assenza del titolo di studio.

E parte ricorrente avrebbe dimostrato la presentazione della domanda di riconoscimento ed evitato il depennamento dalle graduatorie.

L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento si fonda sulla duplice esigenza, da un lato, di porre i destinatari dell'azione amministrativa in grado di far valere i propri diritti partecipativi, dall'altro, di consentire all'amministrazione di meglio comparare gli interessi coinvolti e di meglio perseguire l'interesse pubblico principale, a fronte degli altri interessi pubblici e privati eventualmente coinvolti.

Il secondo capoverso, comma 2, dell'art. 21 octies della l. 241/90 prevede che *«Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato»*.

Il difetto di comunicazione dell'avvio del procedimento viene reputato dal legislatore come potenzialmente "inidoneo" ad invalidare un provvedimento discrezionale.

Nel caso in esame, il provvedimento amministrativo è illegittimo anche in quanto il contenuto dell'atto, avrebbe potuto certamente essere diverso da quello emanato semplicemente, chiedendo integrazioni al ricorrente che avrebbe documentato il possesso dei titoli (segnatamente la presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero ed il conseguimento del titolo in data antecedente) che, in conformità alla vigente normativa, danno il diritto di accedere, con riserva, alla graduatoria.

E la prova che il contenuto del provvedimento sarebbe stato certamente diverso è data dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 dell'O.M. 60/2020 laddove parte ricorrente:

a) è in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno in Spagna,

b) ha presentato istanza di riconoscimento del titolo estero in data 31.05.2021

c) ha presentato regolare istanza di inserimento nelle GPS in data 21.07.2021

soddisfacendo le condizioni normativamente previste dall'O.M. 60/2020 e del DM 51/2021.

V

Difetto assoluto di motivazione.

Nel caso in esame l'Ufficio Scolastico, competente alla valutazione delle istanze di inserimento nella prima fascia aggiuntiva, ha omesso di inserire parte istante nell'elenco aggiuntivo dalle graduatorie provinciali.

Ma non è stato emesso, nei confronti dell'istante alcun provvedimento espresso che giustifichi l'esclusione e in ogni caso non vi è alcuna motivazione al riguardo.

Il difetto di motivazione della determinazione della P.A. rende illegittimo il provvedimento di esclusione.

Con orientamento ancor più restrittivo la giurisprudenza amministrativa, infatti, ha ritenuto illegittimo per difetto di motivazione, anche l'avvenuto inserimento in graduatoria ove le ragioni del posizionamento del candidato e della mancata attribuzione di titoli dichiarati non siano espresse.

Sul difetto di motivazione si è espresso il Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma -, ex multis con sentenza n. 9744/2020, pubblicata il 25.09.2020: "...Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli e dei motivi che hanno portato l'Amministrazione a inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria del sostegno.

Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato.

La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento.

Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione...".

Certamente in caso di esclusione l'obbligo di motivazione è ancor più pregnante e la violazione dello stesso determina la certa illegittimità del provvedimento lesivo.

Il provvedimento di mancato inserimento in graduatoria/esclusione è illegittimo e va annullato.

ISTANZA CAUTELARE

Il periculum in mora.

Sussiste anche il requisito del *periculum* trattandosi di impugnazione di provvedimento di esclusione dalla graduatoria Gps di prima fascia e prima fascia aggiuntiva delle GPS provinciali per il conferimento di incarichi di supplenza statuite sulla scorta dell'ordinanza ministeriale 60/2020 e del DM 50/2021.

Il depennamento dalle graduatorie determina non solo la perdita dell'attività lavorativa ma anche l'impossibilità di ottenere incarichi di servizio per il tempo necessario alla revoca del provvedimento illegittimo.

Ma v'è di più, nelle more della definizione del giudizio deriverebbe alla ricorrente ed al nucleo familiare dello stesso un grave ed irreparabile pregiudizio.

Ad abundantiam, il solo fatto del depennamento dalle graduatorie e la conseguenziale perdita del lavoro determina un grave ed irreparabile pregiudizio in *re ipsa* in quanto la stessa sta perdendo la possibilità di prestare servizio con conseguente perdita sia del bagaglio di esperienza (non reintegrabile *ex post*).

Sussistono, pertanto, evidentemente i requisiti anche del periculum in mora e della concessione della misura cautelare monocratica e collegiale stante l'assoluta irreparabilità del pregiudizio.

Si consideri, ai fini della valutazione della assoluta impossibilità di attendere la fissazione della camera di consiglio in quanto **il 1 settembre 2021 inizierà, per coloro utilmente inseriti in graduatoria, la convocazione per la stipula di contratti a tempo determinato dall'elenco aggiuntivo Graduatorie GPS.**

Il permanere dell'esclusione determina, irreparabilmente, l'impossibilità per parte ricorrente di prestare servizio, di percepire lo stipendio (unica fonte di sostentamento) e di accumulare esperienza lavorativa e punteggio non reintegrabili *ex post*.

Ove a parte ricorrente non fosse consentito di presentare la domanda entro il termine perentorio del 21 agosto 2021, la stessa non conseguirà nessun incarico e quindi resterà priva di

retribuzione che costituisce l'unica fonte di reddito e di sostentamento:

Sussiste l'esigenza dell'emanazione di una misura cautelare monocratica presidenziale, che consenta a parte ricorrente di presentare valida domanda di inserimento anche oltre il termine del 21.08.2021 anche in modalità diversa da quella telematica.

Tutto ciò premesso Piccolo Francesca, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

ricorre

Che il Tribunale adito Voglia

In via cautelare collegiale.

Sospendere i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto disponendo l'immediato inserimento della ricorrente nella graduatoria provinciale GPS di prima fascia aggiuntiva della Provincia di Milano per la classe di concorso ADSS sulla base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno anche ordinando l'inserimento nella graduatoria GPS prima fascia aggiuntiva della Provincia di Milano per la classe di concorso ADSS, anche previa declaratoria di nullità o annullamento della Nota MUR del 17.08.2021 n. 25348.

Consentire a parte ricorrente la presentazione dell'istanza di scelta delle sedi per il conferimento incarichi per l'a.s. 2021/2022 anche oltre il termine e anche in modalità cartacea.

Nel merito.

Annullare i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto disponendo l'immediato inserimento della ricorrente nella

graduatoria provinciale GPS di prima fascia aggiuntiva della Provincia di Milano per la classe di concorso ADSS sulla base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno anche ordinando l'inserimento nella graduatoria GPS prima fascia aggiuntiva della Provincia di Milano per la classe di concorso ADSS, anche previa declaratoria di nullità o annullamento della Nota MUR del 17.08.2021 n. 25348.

Consentire a parte ricorrente la presentazione dell'istanza di scelta delle sedi per il conferimento incarichi per l'a.s. 2021/2022 anche oltre il termine e anche in modalità cartacea.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipo fattone.

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti sia in ragione del mancato riconoscimento sia in caso di riconoscimento del titolo .

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato è pari ad euro 325,00 in quanto afferente al pubblico impiego.

In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

- A) Foliario;
- all. 1) Provvedimenti impugnati;
- all. 2) Graduatorie gps;
- all. 3) Domanda riconoscimento titolo estero e titoli rumeni;
- all. 4) Domanda Gps;

all. 5) Richiesta accesso atti controinteressati;

all. 6) O.M. 60/2020 e DM 51 del 3.03.2021;

all. 7) Giurisprudenza;

all. 8) Procura alle liti.

In via istruttoria.

Richiesta di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

in ordine a tutti i documenti richiesti con nota pec.

Ulteriori istanze istruttorie riservate.

Isola del Liri - Roma, 15 Ottobre 2021

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151

C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso *de qua*, il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente al ripristino del contratto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione ed alla rettifica delle Graduatorie GPS della provincia di Milano classe di concorso ADSS.

Si evidenzia che la questione oggetto di causa determinerebbe, in caso di accoglimento, il ripristino della situazione giuridica della ricorrente ed inciderebbe soltanto nella posizione in graduatoria del medesimo, peraltro già cristallizzata dalla pubblicazione della

graduatoria Gps.

Ma in ogni caso, per tuziorismo, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito *internet* dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, Usl Lombardia e Ambito territoriale di Milano tutti rappresentati e domiciliati *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e presso l'avvocatura dello Stato di Milano ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it nei siti *web* individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi

della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Isola del Liri – Roma, 15 Ottobre 2021.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

BONGARZONE

ANTONIO ROSARIO

Firmato digitalmente da
BONGARZONE ANTONIO ROSARIO
Data: 2021.10.18 15:55:02 +02'00'

PAOLO
ZINZI

Firmato digitalmente da
PAOLO ZINZI
Data: 2021.10.18
15:55:43 +02'00'